



<sup>1</sup>Annunciare entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato (art. 48, art. 19 ChemO) se classificato come pericoloso.

Eccezioni: Art. 54 ChemO

<sup>2</sup>I monomeri devono essere notificati se sono immessi sul mercato come tali o sotto forma di polimero ma non sono registrati nell'UE o sono registrati in una categoria di quantità inferiore. I monomeri sono esenti dall'obbligo di notifica se sono registrati nell'UE nella stessa categoria di quantità o in una superiore (stato «ACTIVE», come «INTERMEDIATE», «FULL» o «NONS»).

<sup>3</sup>L'art. 26 cpv. 1 lett. a ChemO esonera dall'obbligo di notifica i polimeri nonché le sostanze che sono contenute come unità monomeriche o chimicamente legate al polimero in una concentrazione inferiore al 2 per cento in peso.